



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
Provincia di Bergamo

**Regolamento per l'esercizio del
sistema di videosorveglianza del
Comune di Fara Gera d'Adda**

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20/06/08.

Art. 1 – Definizioni

Di seguito si riportano alcune definizioni rilevanti ai fini del presente regolamento; per le altre definizioni si rimanda all'art.4 del D.Lgs. 196/2003

“Titolare”: si definisce “Titolare del trattamento dei dati”, o per semplicità “Titolare”, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera f), **la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro Titolare, le decisioni in ordine alla finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e degli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.**

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da qualsiasi altro ente, associazione od organismo, **Titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso**, o l'unità od organismo periferico che **esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.**

“Comunicazione”: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del Titolare nel territorio dello stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione.

“Trattamento”: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in banca dati.

Art. 2 – Obiettivo del presente regolamento

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, attivati nel territorio del Comune di Fara Gera d'Adda, nei limiti imposti dalla disciplina rilevante in materia di sicurezza e privacy. In particolare, il rispetto del presente regolamento garantirà la conformità:

- alle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali);
- al disciplinare tecnico (allegato B al D.Lgs. 196/2003);
- al provvedimento generale del 29 aprile 2004 del Garante per la protezione dei dati personali, dedicato alla videosorveglianza;
- ai principi di:
 - liceità;
 - necessità;
 - non eccedenza e proporzionalità;
 - finalità.

Art. 3 - Ambito di validità e di applicazione del presente regolamento

Le prescrizioni del presente regolamento si applicano obbligatoriamente ai trattamenti di dati personali e sensibili effettuati mediante sistema di videosorveglianza:

- sotto la diretta titolarità del Comune di Fara Gera d'Adda e
- all'interno del territorio del Comune di Fara Gera d'Adda.

Art. 4 – Identificazione del Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare dei trattamenti di dati personali e sensibili effettuati mediante il sistema del videosorveglianza del Comune di Fara Gera d'Adda è il Comune di Fara Gera d'Adda: pertanto, competono esclusivamente al Comune di Fara Gera d'Adda le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, compreso anche il profilo della sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune decisioni che spettano esclusivamente al

Comune di Fara Gera d'Adda:

- il numero, la tipologia e i luoghi di installazione attuale e futura delle telecamere;
- i tempi massimi e minimi di memorizzazione delle immagini;
- gli strumenti elettronici, informatici e telematici da utilizzare per la gestione delle immagini, compresa la ripresa e la memorizzazione delle immagini stesse;
- l'individuazione dei soggetti che possono essere a vario titolo coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati e nelle operazioni di amministrazione di gestione di sistema informatico e telematico;
- l'individuazione di compiti e responsabilità da assegnare ai soggetti individuati in precedenza.

Art. 5 – Obiettivi e finalità del sistema di videosorveglianza

Le finalità che il Comune di Fara Gera d'Adda intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente, in particolare dal D.Lvo 18/08/2000 n.267, dal D.P.R. 24/07/1977 n.616, dalla L.07/03/1986 n.65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dalla L.R. 4/2003 nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs.n.196 del 30.06.2003 e disposizioni correlate.

Il trattamento dei dati personali, effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, ha le seguenti finalità:

- protezione dei beni immobili del Comune, tutela del patrimonio comunale e salvaguardia delle aree pubbliche, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo;
- prevenzione di specifici reati in ambiti particolarmente sensibili e di competenza della Polizia Locale (prevenzione e sicurezza);
- tutela ambientale, con particolare riferimento al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

Art. 6 – Verifica del pieno soddisfacimento dei principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità, finalità

6.1 - Principio di liceità

Le finalità del sistema di videosorveglianza, di cui all'articolo precedente, rientrano tra le funzioni istituzionali del Comune di Fara Gera d'Adda.

6.2 – Principio di necessità

L'utilizzo del sistema di videosorveglianza si configura come necessario per le motivazioni di seguito riportate:

- l'esigenza di tutela del patrimonio e di sicurezza è reale e comprovabile;
- il personale dipendente comunale, non essendo in servizio 24 ore su 24 e non potendo avere una diffusione capillare sul territorio, non è in grado di assicurare il monitoraggio e la registrazione continua dei fatti, che solo un sistema di videosorveglianza può assicurare;
- da un punto di vista economico, l'utilizzo di un sistema elettronico di videosorveglianza presenta dei costi sensibilmente inferiori rispetto ai costi derivanti dall'utilizzo di personale dedicato al presidio stabile di aree da tutelare;
- il sistema di videosorveglianza deve essere configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportunamente modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

6.3 – Principio di non eccedenza e proporzionalità

Il rispetto dei principi di non eccedenza e proporzionalità si dovrà valutare periodicamente con riferimento ai criteri di seguito elencati:

- il numero e la collocazione delle telecamere devono essere effettivamente commisurate al reale livello di rischio, evitando la rilevazione o la registrazione in aree che non siano soggette a concreti pericoli o che non siano meritevoli di particolare tutela;
- le telecamere devono essere collocate, e più in generale la videosorveglianza deve essere adottata, solo quando altre misure meno "invasive" siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili;
- se l'installazione delle telecamere è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri accorgimenti quali ad esempio controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione perimetrali e degli ingressi, abilitazione e controllo degli accessi;
- la non eccedenza e proporzionalità deve essere valutata, anche periodicamente, in ogni fase e modalità del trattamento; ad esempio, in fase di definizione e assegnazione dei profili di accesso ai dati, i profili dovranno essere configurati e assegnati in maniera che gli incaricati accedano alla minima quantità di dati necessaria per lo svolgimento dei compiti assegnati; come minimo si dovrà prevedere una fondamentale distinzione tra il profilo di tipo "utente normale" e un profilo più elevato di tipo "amministratore";

6.4 – Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 196/2003. Sono pertanto esclusi utilizzi indeterminati, occulti e non legittimi. Sono inoltre escluse finalità di pubblica sicurezza, prevenzione ed accertamento dei reati, che competono a altri soggetti. Tuttavia ciò non impedisce che le forze dell'ordine, possano in maniera autonoma e sotto la loro diretta titolarità, utilizzare i dati (immagini e riprese) per lo svolgimento di funzioni istituzionali di accertamento e prevenzione dei reati.

E' inoltre consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a supportare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del Titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini o riprese, in caso di atti illeciti.

Art. 7 – Utilizzi esplicitamente vietati

E' fatto in generale divieto di posizionare telecamere, e in ogni caso di utilizzare immagini e registrazioni, in luoghi chiusi, siano essi pubblici o privati. Nel caso si presenti l'esigenza chiaramente dimostrabile e giustificabile, di effettuare riprese in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico, si dovrà verificare e assicurare che le riprese avvengano nel pieno rispetto dello "Statuto dei lavoratori" e non violino il divieto, da parte del datore di lavoro, di effettuare controlli a distanza sull'attività dei dipendenti.

E' fatto divieto di posizionare telecamere e più in generale di utilizzare il sistema di videosorveglianza al solo fine di controllare il rispetto del divieto di fumare o gettare mozziconi, di calpestare aiuole, di affiggere o fotografare, o di altri divieti relativi alle modalità nel depositare i sacchetti di immondizia entro gli appositi contenitori.

Relativamente al controllo e alla tutela di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, il sistema di videosorveglianza potrà venire utilizzato solo se saranno in maniera chiara e documentata risultate inefficaci o inattuabili altre misure. Il medesimo controllo non è invece lecito, e va effettuato sotto altra forma, se è volto ad accertare solo infrazioni amministrative rispetto a disposizioni concernenti modalità e orario di deposito dei rifiuti urbani.

Nelle scuole l'installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando è strettamente indispensabile e solo negli orari di chiusura della scuola.

Art. 8 – Utilizzi particolari

Qualora il sistema di videosorveglianza venga utilizzato ai fini di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, si dovrà rispettare quanto dettato da d.p.r.

22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa impone al Titolare, quindi al Comune di Fara Gera d'Adda, di richiedere una specifica autorizzazione amministrativa, nonché di limitare la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione (art. 3 d.p.r. n.250/1999). In questo specifico caso e utilizzo, i dati trattati potranno essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e si potrà accedere ad essi solo ai fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

Art. 9 – Tipi di trattamenti autorizzati

Nell'installazione e nell'esercizio del sistema di videosorveglianza, sono autorizzate esclusivamente le seguenti tipologie di trattamenti:

- installazione e attivazione di nuove telecamere;
- creazione e gestione di gruppi e profili di utenti;
- consultazione immagini da vivo da telecamera;
- messa a fuoco e brandeggiamento della telecamera;
- registrazione di immagini;
- cancellazione di immagini;
- predisposizione delle soglie temporali e degli eventi di cancellazione delle immagini;
- consultazione immagini registrate;
- estrazione immagini registrate;
- definizione aree di rilevazione del movimento;
- definizione azioni da eseguire in concomitanza di eventi di rilevazione del movimento;
- accensione di sorgenti luminose o ad infrarosso;
- attivazione funzionalità di "speak-ip";
- rilevazione e inventario degli indirizzi ip presenti in rete;
- rilevazione e inventario dei mac address presenti in rete;
- installazione e configurazione di software applicativo;
- installazione e configurazione di software di base;
- installazione di "patch" e "hot fix";
- attivazione collegamenti da remoto;
- interventi generici di manutenzione e configurazione hardware e software.

Art. 10 – Tipologie di soggetti e di strutture coinvolte nelle operazioni di trattamento dei dati

Le operazioni di trattamento dei dati saranno svolte – a vario titolo – dalle seguenti tipologie di soggetti:

- Titolare del trattamento dei dati;
- responsabile del trattamento dei dati;
- responsabile esterno del trattamento dei dati: sono i soggetti esterni al Comune di Fara Gera d'Adda ai quali sono affidati, da parte del Comune di Fara Gera d'Adda, alcune operazioni di trattamento dei dati e la messa in atto di alcune misure di sicurezza;
- incaricati del trattamento dei dati: sono i soggetti fisici (persone fisiche) che, designati per iscritto dal Titolare o dal responsabile, eseguono una o più operazioni di trattamento dei dati;
- custode delle password di sistema: è il soggetto incaricato della custodia e delle disponibilità – in caso di comprovata necessità e assenza o impossibilità da parte dell'amministratore di sistema – delle parole chiave corrispondenti ai vari profili di tipo "amministratore" o equivalenti;
- custode delle parole chiave: è il soggetto incaricato della custodia e della disponibilità – in caso di comprovata necessità e assenza o impossibilità da parte dell'incaricato – delle parole chiave assegnate agli utenti finali;
- soggetti incaricati dalla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, denominati anche "Amministratori di sistema".

Art. 11 – Accesso ai dati da parte della Polizia Locale, delle forze dell'ordine in generale e dell'Autorità Giudiziaria

Con l'unico vincolo che l'accesso avvenga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, alla Polizia Locale, così come alle altre forze dell'ordine e all'Autorità Giudiziaria, dovrà in ogni caso essere garantito pieno e totale accesso sia alle riprese effettuate in diretta, sia alle immagini memorizzate, sia alle immagini estratte in precedenza e conservate su supporto separato di memorizzazione (es. cd rom).

Le richieste di estrazioni dovranno seguire le procedure definite nel presente regolamento.

In ogni caso l'utilizzo da parte di qualsiasi soggetto pubblico che per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali abbia necessità di accedere ai dati, dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e più in generale dalla disciplina rilevante in materia di privacy e sicurezza, con particolare riferimento al provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, dedicato alla videosorveglianza.

Art. 12 – Modalità di designazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento

In generale i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dovranno essere designati per iscritto dal Titolare o dal responsabile del trattamento dei dati, con atto che specifichi chiaramente compiti e responsabilità assegnate. Per quanto riguarda gli incaricati del trattamento dei dati, oltre ai compiti e alle responsabilità affidate, dovrà essere chiaramente specificato l'ambito del trattamento consentito. La revisione della sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell'ambito del trattamento consentito e del profilo di accesso dovranno essere oggetto di revisione da parte del responsabile o del Titolare almeno annuale.

Art. 13 – Obblighi degli incaricati/operatori

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto è ubicato oppure si svolge nelle aree pubbliche. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso dal presente regolamento, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5. In ogni caso, l'estrazione di immagini potrà avvenire solo in caso di richiesta/autorizzazione scritta da parte del Sindaco.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio di procedimenti penali.

Art. 14 – Tempi di conservazione delle immagini

In considerazione delle finalità individuate in precedenza, e della necessità di ottemperare al principio di non eccedenza e proporzionalità in tutte le operazioni di trattamento dei dati, le immagini registrate dovranno essere conservate per un tempo non superiore alle 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. In particolare, in occasione dei fine settimana (sabato e domenica) e degli altri giorni festivi, la conservazione durerà fino alle ore 24,00 del secondo giorno feriale successivo lavorativo. Dovrà comunque essere presente una funzionalità che permetta agevolmente di disattivare la cancellazione automatica – trascorso il tempo massimo di registrazione – delle immagini registrate (ad esempio in concomitanza della registrazione di atti vandalici), senza impedire o menomare la capacità di registrare le immagini in diretta. E' inoltre prevista la possibilità che i tempi di memorizzazione delle immagini possano venire modificati a seguito di variazioni nelle finalità o di mutate esigenze.

Art. 15 – Luogo e modalità di memorizzazione delle immagini

Le immagini riprese dalle telecamere dovranno essere memorizzate in formato elettronico non

proprietario su un unico (o un numero limitato) supporto di memorizzazione di massa centralizzato e ben individuato all'interno di un unico e ben determinato apparato di tipo "server". Il suddetto server dovrà essere dedicato esclusivamente alla memorizzazione delle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, e non dovrà essere dedicato ad altri scopi. Se non diversamente disposto dal Titolare con atto scritto, il server non dovrà essere collegato ad internet, alla posta elettronica o alla posta elettronica certificata, oppure dovrà essere collegato solo in casi e per finalità specifiche e ben individuate, per intervalli di tempo il più possibile contenuti.

Non è consentita la memorizzazione "ordinaria" delle immagini in locale a livello di postazione "client", o comunque su supporti e strumenti diversi da succitato server centrale. La memorizzazione temporanea delle immagini in locale potrà avvenire solo in caso di estrazione di immagini, nel qual caso la copia temporanea locale delle immagini estratte dovrà essere cancellata non appena possibile.

Art. 16 – Criteri e modalità di estrazione delle immagini

L'estrazione di immagini o di intere riprese, mediante duplicazione e senza che vi sia cancellazione delle immagini registrate, potrà avvenire solo in presenza di autorizzazione scritta da parte del Sindaco del Comune di Fara Gera d'Adda, rilasciata a fronte di richiesta scritta e motivata.

La richiesta di estrazione dovrà specificare chiaramente il luogo o la telecamera di registrazione, e un'indicazione dell'intervallo temporale da estrarre e collocare su supporto esterno di memorizzazione di massa, come ad esempio cd rom o dvd. In generale, le operazioni di estrazione dovranno essere effettuate dall'operatore (appositamente incaricato) in maniera tale che non vi sia accesso o conoscenza, da parte dell'operatore stesso, al contenuto delle immagini estratte.

All'atto della consegna al soggetto richiedente del supporto di memorizzazione contenente le immagini estratte, l'operatore o comunque chi materialmente consegnerà il suddetto supporto di memorizzazione, dovrà far firmare e trattenere apposito documento che attesti la consegna e la ricevuta delle immagini estratte; detto documento dovrà fare riferimento alla richiesta originaria di estrazione. Si dovrà inoltre aver cura di trattenere copia (su un secondo cd rom o dvd) e custodire in cassaforte, delle immagini estratte e consegnate. Il supporto di memorizzazione contenente la copia delle immagini estratte dovrà essere protocollato, recare sul lato esterno con pennarello indelebile la data e la ora di estrazione, il numero di protocollo, e la firma del soggetto che ha materialmente masterizzato il supporto. Detto supporto di memorizzazione dovrà immediatamente essere collocato in busta chiusa sigillata, recante sul lato esterno i seguenti dati:

- numero di protocollo del supporto;
- data e ora del supporto;
- soggetto che ha richiesto l'estrazione;
- numero di protocollo della richiesta di estrazione;
- nome, cognome e firma del soggetto che ha materialmente effettuato l'estrazione.

Si dovrà inoltre compilare apposito registro dove si terrà traccia di:

- soggetto che ha richiesto l'estrazione;
- generalità del soggetto che ha materialmente ritirato il supporto;
- motivazione della richiesta di estrazione;
- numero di protocollo della richiesta di estrazione;
- numero di protocollo o riferimento univoco dell'autorizzazione all'estrazione;
- generalità del soggetto che ha materialmente effettuato la realizzazione del supporto di memorizzazione;
- giorno, data e ora di effettuazione dell'estrazione;
- numero di protocollo o identificazione univoca della ricevuta;
- numero di protocollo del supporto contenente la copia delle immagini estratte e consegnate al soggetto richiedente.


Art. 17 – Informativa

I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportata più avanti (Fig. 1). In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti, oltre che gli elementi dell'informativa minima, anche gli altri elementi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

E' necessario controllare periodicamente, con frequenza almeno mensile, che i cartelli siano presenti e ben leggibili, e non siano stati oggetto di atti vandalici o di eventi (es. crescita di rami o foglie, interposizioni di altri elementi, etc.) che abbiano compromesso la piena leggibilità del testo e della rappresentazione iconica. In ogni caso, la leggibilità dovrà essere tempestivamente ripristinata e assicurata. Nella pagina seguente si riporta l'informativa che si dovrà affiggere ben in vista presso ciascuna telecamera.

- COMUNE DI FARA GERA D'ADDA (BG) -
AREA VIDEOSORVEGLIATA



La registrazione è effettuata dal
Comune di Fara Gera d'Adda
per finalità di

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fara Gera d'Adda

Il Responsabile del trattamento dei dati è

L'Ufficio al quale rivolgersi per informazione, istanze o reclami è

Tel.....

Art. 13 del Codice in materia
di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

Fig.1 - modello semplificato di informativa "minima"

Art. 18 – Riscontro all'interessato

In caso di esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti nell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il riscontro all'interessato dovrà essere fornito a cura del Titolare o da responsabile del

trattamento dei dati appositamente designato dal Titolare, **entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta**. Le richieste di cancellazione o blocco dei dati dovranno essere soddisfatte esclusivamente nei casi in cui il trattamento sia avvenuto in violazione di legge, e comunque solo su autorizzazione scritta del Sindaco di Comune di Fara Gera d'Adda. Non potranno essere oggetto di cancellazione o modifica le immagini per le quali vi siano state richieste di estrazione o siano in corso indagini da parte degli organi di Polizia o da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Art 19 – Requisiti minimi sul luogo di collocazione del server

Il server di memorizzazione delle immagini dovrà essere fisicamente collocato all'interno di un locale che fornisca adeguate garanzie di sicurezza fisica e perimetrale. Di seguito si riportano i requisiti minimi che il locale dovrà soddisfare:

- locale ad utilizzo non promiscuo e dedicato esclusivamente a "sala macchine" o "sala server", non agevolmente accessibile al pubblico e ai dipendenti (ad eccezione ovviamente dei dipendenti o collaboratori esplicitamente incaricati di operazioni di amministrazione e gestione di sistema);
- locale di norma chiuso a chiave, con serratura e chiave funzionante;
- in caso vi siano finestre a piano terra, presenza di inferriate in ferro non dolce oppure presenza di vetri antisfondamento;
- assenza di carta, cartoni o altro materiale facilmente infiammabile all'interno del locale;
- presenza nelle vicinanze di almeno un estintore non a polvere, funzionante e regolarmente revisionato con frequenza almeno semestrale;
- presenza di adeguato impianto di condizionamento, che assicuri un livello di umidità e temperatura all'interno del range di corretto funzionamento degli apparati.

In aggiunta a quanto elencato, è auspicabile (ancorchè non strettamente obbligatoria) la presenza di quanto segue:

- allarme volumetrico (attivato dalla variazione della volumetria all'interno dei locali) o di prossimità;
- presenza di sensori per la rilevazione del fumo e/o della temperatura;
- collegamento dei sensori e dell'allarme con centrale operativa di sicurezza oppure con le forze dell'ordine.

Art. 20 – Iniziale deroga ai requisiti minimi sul luogo di collocazione del server

E' comunque previsto dal presente regolamento che, a causa di vincoli e problematiche di varia natura, sia possibile collocare il server in un luogo che non soddisfi, soprattutto in una fase iniziale, tutti i requisiti elencati nel precedente articolo. In tal caso sarà sufficiente verificare e assicurare che il server, e più in generale gli apparati coinvolti, non siano a rischio palese di asportazione, danneggiamento o manomissione. Ad esempio, potrà essere giudicata come temporaneamente accettabile una situazione in cui il server non sia collocato in un locale ad utilizzo dedicato, ma sia collocato in un ufficio dove il personale presente negli orari d'ufficio possa assicurare a vista un adeguato presidio e controllo. Negli orari di chiusura dell'ufficio o i caso di assenza del personale, potrà essere ritenuta sufficiente la presenza di una porta normale in legno che sia però dotata di serratura e chiave funzionante, e possa essere tenuta chiusa in caso di assenza del personale.

Art. 21 – Requisiti minimi sugli strumenti elettronici, informatici e telematici

Gli strumenti elettronici, informatici e telematici utilizzati nelle operazioni di trattamento dei dati, dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- sistema operativo server e client non obsoleto e con supporto attivo da parte del

- fornitore; non sono consentiti sistemi operativi obsoleti o poco sicuri come ad esempio Windows 95 oppure Windows 98;
- server e client protetti da password iniziale di accesso al sistema operativo e alle risorse di rete; possibilità da parte dell'utente finale di modificare autonomamente la propria password; possibilità da parte dell'amministratore di sistema di disabilitare la user-id senza cancellarla;
 - server e client protetti da password iniziale di accesso al programma applicativo; possibilità da parte dell'utente finale di modificare autonomamente le proprie password; possibilità di disabilitare (da parte dell'amministratore di sistema) le user-id senza cancellarla;
 - presenza di almeno due profili distinti: uno di tipo "amministratore" e uno di tipo "utente normale", sia a livello di sistema operativo sia a livello di programma applicativo;
 - assegnazione e utilizzo delle user-id su base strettamente personale e non di gruppo;
 - possibilità di individuare e rimuovere periodicamente le vulnerabilità e le configurazioni poco sicure a livello applicativo e di sistema operativo;
 - certificazioni di conformità ai sensi art. 25 del Disciplinare Tecnico (Allegato B al D.Lgs. 196/2003) rilasciate regolarmente da fornitori e installatori, sia in occasione della prima installazione e configurazione, sia in occasione di qualsiasi intervento successivo;
 - protezione adeguata da virus e codici maligni;
 - protezione perimetrale adeguata in caso di apertura, anche temporanea, ad Internet.

Art. 22 – Notificazione al Garante per la protezione dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 23 – Verifica preliminare da parte del Garante per la protezione dei dati personali

Al momento attuale non è necessaria la verifica preliminare da parte del Garante per la protezione dei dati personali, in quanto la suddetta verifica preliminare è necessaria solo ed esclusivamente nei casi indicati puntualmente all'interno del provvedimento del 29 aprile 2004 del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 24 – Autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali

Al momento attuale non è necessaria l'autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 25 - Cessazione del trattamento

In caso di cessazione del trattamento, i dati dovranno essere distrutti, ad eccezione di quelli per i quali siano in corso o vi siano state in passato richieste di estrazione, che dovranno essere conservati a cura del Titolare per fini di documentazione e riscontro.

Art. 26 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 27 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 28 – Comunicazione

La comunicazione di dati personali da parte del Titolare ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da norma di legge o di regolamento attuativo di norma di legge, oppure quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La comunicazione di dati personali da parte del Titolare a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da norma di legge o di regolamento.

Art. 29 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del D.Lgs. 196/2003.

Art. 30 – Modifiche e integrazioni regolamentari

Il presente regolamento sarà adeguato per recepire eventuali modifiche alla disciplina rilevante in materia di privacy e sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni e ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 31 – Norme finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), e al provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

SCHEMA TECNICA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

UBICAZIONE DELL'IMPIANTO: _____

FINALITA': _____

NUMERO TELECAMERE: _____

UBICAZIONE DELLE TELECAMERE: _____

AREE OGGETTO DI RIPRESA: _____

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO: _____

TEMPI DI ATTIVAZIONE: _____

INFORMATIVA : AVVISI POSTI IN PROSSIMITA' DELLE TELECAMERE N. _____

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: _____